

N. R.G. 11036/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Verbale telematico della causa n. R.G. **11036/2014**

tra

- GUBER S.P.A.

ATTRICE

contro

**- SOCIETA' ITALIANA PER L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI -
SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE**

CONVENUTA

e con l'intervento di

**- CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.P.A. IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;**

**- FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA SPA IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;**

INTERVENUTA

Oggi **3 maggio 2016** ad ore 11.57 innanzi al dott. Giorgio Bertola, sono comparsi:

per GUBER S.P.A. l'avv. BOLONDI EUGENIO e l'avv. VERZOTTO LUIGI,
oggi sostituiti dall'avv. Bolondi, per SOCIETA' ITALIANA PER
L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI - SOCIETA' PER AZIONI IN
LIQUIDAZIONE l'avv. DALLA BARBA LELIO e l'avv. INZITARI BRUNO,



per CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.P.A. IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA e per FINANZIARIA
INDUSTRIALE VENETA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
l'avv. FISCON ROBERTO.

E' presente il dott. Lorenzo Dall'Igna tirocinante *ex art.* 73 D.L. 69/2013.

Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.

L'avv. Bolondi conclude come da atto di citazione e con la precisazione di cui
alla prima memoria *ex art.* 183 c. 6 n. 1 in relazione alla inammissibilità
dell'intervento di CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.P.A. IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA e per FINANZIARIA
INDUSTRIALE VENETA SPA IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA.

L'avv. Inzitari e Dalla Barba conclude come da foglio allegato a verbale che
viene siglato dal Giudice dichiarando di non accettare il contraddittorio su
eventuali domande nuove.

L'avv. Fiscon conclude come da foglio inviato a PCT dichiarando di non
accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art.
281 *sexies c.p.c.*.

Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla
camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della
motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al
presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Verbale chiuso ad ore 12:35



Il Giudice

dott. Giorgio Bertola

IL CASO.it





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, *ex art. 281 sexies c.p.c.*, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **11036/2014** promossa da:

GUBER S.P.A. (C.F. 03140600176), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio degli avv. BOLONDI EUGENIO e VERZOTTO LUIGI, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. BOLONDI EUGENIO

ATTORE

contro

SOCIETA' ITALIANA PER L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI - SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01160820583), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio degli avv.ti DALLA BARBA LELIO e INZITARI BRUNO elettivamente domiciliata in CORSO GARIBALDI 18 35100 PADOVA presso lo studio dell'avv. DALLA BARBA LELIO

CONVENUTA

e con l'intervento di

CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F. 00339760274), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e **FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F.**



0224300285), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. FISCON ROBERTO, elettivamente domiciliati in VIA TOMMASEO 68 35131 PADOVA presso il difensore avv. FISCON ROBERTO

INTERVENUTE

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

o s s e r v a

La Guber Spa, quale mandataria di Deutsche Bank AG, ha convenuto in giudizio la Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri, dando preliminarmente atto delle vicende successive di cessioni ed acquisti del credito che le consentono oggi di affermarsi creditrice nei confronti della convenuta e rappresentando che con decreto del 15/07/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico è stata disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria di SIIZ aperta il 23/12/1983 *ex* L. 95/1979 a seguito della sentenza di dichiarazione di insolvenza del Tribunale di Padova il 21/12/1983.

Deduceva l'attrice di agire per il recupero dei maggiori interessi legali maturati nel corso della procedura concordataria che non poterono essere richiesti in corso di procedura per l'espresso divieto di legge in ragione della cristallizzazione della posizione della società ammessa alla speciale procedura.

Dichiarata chiusa la procedura, chiede ora l'attrice di vedersi riconoscere, in sorte interessi legali, la complessiva somma di euro 7.711.339,70 a fronte degli interessi maturati nel corso dei trent'anni di durata della procedura.

Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree ed evidenziando come la durata della procedura non potesse essere in alcun modo imputabile alla parte che, paradossalmente, se avesse immaginato una tale



richiesta economica al termine della procedura, avrebbe chiesto il proprio fallimento in ragione della insufficienza delle somme residue a seguito dei trent'anni di procedura.

Ha in ogni caso contestato la stessa esistenza del credito in sorte capitale per essere stato, lo stato passivo che oggi le si vorrebbe opporre, formato da soggetto terzo, il commissario straordinario, non opponibile pertanto alla società tornata *in bonis*.

Rilevava altresì la convenuta che, allorquando vi sarebbe stata la cessione del credito alla odierna attrice, cessioni del 14/05/2008 e del 03/12/2009, la procedura aveva già provveduto ad effettuare anche l'ultimo riparto, nel febbraio 2007, sicché allorquando si sarebbero perfezionate le cessioni nessun credito vi era da cedere poiché già integralmente soddisfatto secondo le regole e le percentuali della procedura.

Sono volontariamente intervenute con intervento adesivo le società Cavarzere Produzioni Industriali Spa e Finanziaria Industriale Veneta Spa a sostegno delle ragioni della convenuta avendo l'aspettativa di ricevere parte delle somme rimaste dopo il pagamento dei crediti concorsuali dal commissario della procedura.

La causa, documentale, è stata inviata in decisione senza attività istruttoria.

Le domande attoree sono infondate vanno rigettate.

Va preliminarmente dichiarato ammissibile l'intervento adesivo spiegato da Cavarzere Produzioni Industriali Spa e da Finanziaria Industriale Veneta Spa per avere le stesse non già un mero interesse fattuale al rigetto delle domande attoree, bensì confidando di potere un domani ottenere una parte del capitale residuo dall'estinzione dei debiti concorsuali *ex art. 2282 c.c.*

Poiché nel caso di specie, se venissero rigettate le domande attoree, residuerebbe un attivo da ripartire, il loro intervento è volto a tutelare il diritto previsto dagli



artt. 2280 e 2282 c.c..

Passando alla posizione delle parti principali, va preliminarmente osservata la parziale fondatezza della eccezione di carenza di titolarità del credito per aver ommesso, parte attrice, di provare gli atti di cessione a favore della mandataria.

Come correttamente osservato dalla convenuta nei documenti prodotti con l'atto di citazione, pur essendo stati prodotti i contratti delle cessioni tra le altre creditrici e la Deutsche Bank, manca totalmente la prova che in quei contratti, per le posizioni delle originarie creditrici BPM e BNL, vi fossero le posizioni per le quali l'attrice dichiara di agire.

Ciò è tanto vero che con la seconda memoria la parte ha provato ad integrare la produzione documentale iniziale, solo che lo ha fatto producendo delle dichiarazioni, di data posteriore alla eccepita carenza di legittimazione (docc. da 34 a 43), delle banche cedenti nelle quali le stesse dichiaravano all'attrice di averle ceduto il loro credito verso la convenuta.

Tale tipo di prova del credito non è idonea a suffragare la tesi attorea da un lato perché la prova della cessione non può certo essere fornita con una dichiarazione scritta di un soggetto estraneo al giudizio che di fatto sta rendendo una testimonianza scritta in violazione delle procedure di cui all'art. 257 *bis* c.p.c., dall'altro perché se quello è il modo con cui parte attrice ha ritenuto di paralizzare l'eccezione delle convenuta è evidente che ella è priva di altra idonea prova della propria titolarità dei crediti perché dall'esame dei documenti prodotti con l'atto di citazione (doc. 1 e 5), è impossibile individuare le singole posizioni essendo, quelle prodotte, delle cessioni in blocco non nominativamente individuate sicché bisognerebbe fare un atto di fiducia sul fatto che siano ricomprese anche le posizioni per cui è causa.

In particolare si basano solo su delle comunicazioni a mezzo raccomandata le posizioni 1822-1823-1824.



Va anche rilevato che solo nel doc. 43 di BNL si indica, per la prima volta, il codice “*COPE 33000818*” che in effetti si rinviene nell’allegato E del doc. 1 (pag. 5) come astrattamente riconducibile alle posizioni della BNL.

Tale elemento però è contenuto unicamente in una raccomandata inviata all’attrice dopo l’inizio della causa sicché nessuna certezza vi è, a meno di fare affidamento sulla parola di BNL, sul fatto che quel codice sia effettivamente riconducibile alla posizione creditoria azionata.

La posizione 1827 è addirittura basata su di un documento, il 6 dimesso con l’atto introduttivo, che deve essere una fotocopia mal riuscita di due differenti documenti visto che il carattere utilizzato per scrivere i due fogli e la stessa impaginazione è palesemente differente sicché non si può attribuire a quel documento alcun valore probatorio per essere lo stesso mal assemblato.

Tale elemento, che porta al rigetto parziale delle domande attoree, consente di ritenere assorbita ogni doglianza relativa alla accoglibilità delle domande attoree relativamente alle presunte cessioni di credito di BNL e di BMP potendo pertanto non entrare nel merito della loro totale infondatezza.

Differente discorso deve farsi per la posizione UNICREDIT perché nel doc. 3 dimesso in atti, alla pagina 12, si rinvencono le due posizioni cedute che attengono proprio alla SIIZ e questo consente di superare, almeno per tale singola posizione, la doglianza relativa alla legittimazione dell’attrice.

Passando ancora all’altra eccezione di parte convenuta, ovvero la maturata prescrizione del credito, va osservato che la stessa è infondata poiché parte attrice ha potuto agire in giudizio solo una volta che la procedura di amministrazione si è chiusa.

Ciò è avvenuto in data 15/07/2013 sicché la presente causa è stata tempestivamente iscritta.

L’eccezione, il cui accoglimento aprirebbe interessantissime questioni di teoria



generale del diritto, va respinta anche perché un suo accoglimento porterebbe a valutazioni totalmente difformi sulla vera questione di merito della presente causa, ovvero l'applicazione degli artt. 55 e 120 L.F..

Se è fondata la tesi che il combinato disposto degli artt. 55 e 120 L.F. impediscono alla sorte capitale di produrre interessi nelle more della procedura, visto che la procedura fa scadere immediatamente tutti i debiti così da far partecipare tutti i creditori in situazione di *par condicio*, non può che osservarsi che, verso il debitore fallito/amministrato, la sospensione porta alla inesigibilità del credito durante la procedura perché lo stesso si trova spossessato dei beni così che non può pagare il debito.

Ciò ovviamente impedisce che la prescrizione corra non potendo il relativo diritto essere esercitato nelle more della procedura.

Ma se si volesse sostenere che invece la prescrizione corre comunque verso il debitore, che oggi è SIIZ, vorrebbe dire che è corretta la impostazione della presente causa data dall'attrice che logicamente sostiene che gli interessi sono bloccati verso la procedura, mentre continuano a decorrere verso il debitore fallito a cui possono essere chiesti al termine della procedura.

Tale soluzione porterebbe però ad accogliere la tesi di parte convenuta per cui, se gli interessi maturano, allora il diritto può anche prescriversi ed oggi nulla potrebbe essere richiesto poiché sono passati più di 5 anni dall'ultimo riparto operato dalla procedura concordataria.

Tale impostazione attorea va recisamente respinta.

Parte attrice, per contrastare l'eccezione della convenuta, si è appellata al principio espresso da Cass. Sez. 2 sentenza n. 12262 del 03/12/1997 che ha statuito che *“Il principio della cristallizzazione anche dei crediti risarcitori alla data di presentazione della domanda di concordato per via del richiamo all'applicazione dell'art. 55 della legge fallimentare, operato dall'art. 169, ha*



una portata interna alla procedura concorsuale, giacché l'art. 55 cit. disponendo al sospensione degli interessi agli effetti del concorso fino alla chiusura del fallimento, esclude che debba allo stesso modo operarsi decidendo sui rapporti tra creditori e debitore al di fuori della procedura e quando il creditore non è ancora concorrente”.

Le tre sentenze posteriori a quella appena esposta, che il C.E.D. della Cassazione restituisce essere state emesse nel 2005, 2006 e 2008, si riferiscono tutte al concordato preventivo ed i principi delle loro massime, che sono condivisibili se la presente causa avesse ad oggetto una procedura di amministrazione delle grandi imprese in crisi, non sorreggono in alcun modo l'azione dell'attrice poiché il senso di quelle decisioni si spiega perché, nel caso in cui le operazioni del concordato preventivo naufragassero, quella procedura si tramuterà o potrebbe tramutarsi per esempio nel fallimento che, ancora una volta, liquiderà poi i crediti con le regole concordatarie e certo non riconoscerà gli interessi maturati dopo la presenza della domanda di concordato poi tramutatasi in fallimento, sicché, ancora una volta quelle tre sentenze non sostengono affatto che possa procedersi nel senso inteso dall'attrice.

Se però fosse corretto che gli interessi maturassero solo verso il debitore e non verso la procedura, ciò potrebbe concretizzarsi solo se si ritenesse esigibile la prestazione del debitore che quindi non beneficerebbe della sospensione della prescrizione di cui usufruisce la procedura per tutta la durata della stessa.

Ciò però implica che alla data dell'emissione del decreto di ammissione alla procedura riservata alle grandi imprese in crisi i creditori avrebbero dovuto agire verso il debitore nei cui confronti la domanda di ammissione al passivo valeva al più come atto di interruzione istantanea della prescrizione ma giammai con il meccanismo della sospensione di cui all'art. 94 L.F. che proroga, nei confronti



della procedura, gli effetti della domanda di cui all'art. 93 L.F. per tutta la durata della procedura.

Se però il debitore principale non soggiace a tali effetti, le richieste attoree sono tutte ampiamente prescritte perché i crediti attorei sono scaduti tutti alla data di ammissione alla procedura e l'ultimo pagamento di riparto risale al 2007 sicché la presente causa iniziata nel 2014, fu iniziata allorquando tutti i crediti richiesti erano ampiamente prescritti.

Sempre in tema di prescrizione va ulteriormente osservato che alla particolare procedura dell'amministrazione delle grandi imprese in crisi di cui alla legge Prodi prima e Marzano poi si applicano, per espressa previsione dell'art. 36, le disposizioni compatibili previste per la liquidazione coatta amministrativa.

Tuttavia l'art. 201 L.F. non richiama espressamente l'art. 120 e neppure il 94 della legge fallimentare facendo esclusivo riferimento alle norme del titolo 2 capo 3 sezione 2 e 4. Il capo 3 contiene gli articoli da 42 ad 83 bis ma non gli articoli 93, 94 e 120 L.F..

Anche questo mancato esplicito richiamato conferma la infondatezza del richiamo al disposto dell'art. 120 L.F. poiché, con questa omissione, il legislatore ha palesato la volontà rendere gli effetti della presentazione della domanda di ammissione non già permanenti, come prevede invece l'art. 94, bensì solo istantanei sicché i crediti oggi azionati sarebbero inesorabilmente prescritti nella peggiore delle ipotesi circa vent'otto anni fa mentre nella migliore nel 2012.

La precedente digressione sulla prescrizione del diritto di credito è però una mera ipotesi di scuola e serve solo a mettere in risalto la palese infondatezza delle deduzioni attoree perché, in realtà, il credito oggetto delle cessioni, posto alla base delle domande attoree, è insussistente.



L'attrice specifica nel suo atto introduttivo che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento degli interessi legali, forse credendo così di ovviare alle facili eccezioni opponibili ad una sua eventuale richiesta di corresponsione di interessi di mora per la evidente incolpevole situazione a cui non può essere ricollegato un inadempimento del debitore sprossessato del proprio patrimonio in ragione dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Va infatti osservato che Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2853 del 11/02/2005 (Rv. 580182) ha correttamente osservato che *“In tema di obbligazioni pecuniarie ed in ipotesi di ritardato pagamento, la richiesta degli interessi moratori e quella di risarcimento del maggior danno - di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. - trovano comune origine e presupposto nell'inadempimento colposo del debitore. Ne consegue che è errata in diritto la sentenza che abbia escluso la colpevolezza della conduttrice inadempiente all'obbligo di pagare i canoni, addebitando invece il ritardo al comportamento colposo dei locatori, e contemporaneamente abbia condannato la conduttrice medesima al pagamento degli interessi legali sui canoni scaduti e non pagati, atteso che presupposto dell'obbligo di pagare gli interessi moratori sui crediti per fitti e pigioni è sempre un inadempimento colpevole del debitore, anche nelle ipotesi di mora ex re a norma dell'art 1219 comma secondo n. 3 cod. civ.”.*

Il fatto che in questo giudizio si “vesta” la domanda di condanna dell'abito di interessi legali, pur laddove si tratti di crediti pecuniari pagabili al domicilio del creditore, rende applicabile il disposto dell'art. 1219 comma secondo n. 2 c.c. così che, in realtà, laddove l'attrice dice di chiedere gli interessi legali non vuole dire che sta chiedendo interessi al saggio legale, bensì che chiede interessi previsti dalla legge sicché in realtà gli interessi richiesti sono interessi di mora ed in particolare scaturenti da mora *ex re*.



Poiché è così, va ricordato il principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 780 del 18/03/1971 (Rv. 350606) per cui *“Gli interessi corrispettivi di cui all'art 1282, primo comma, cod civ, sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di se somme di danaro che avrebbe dovuto pagare e pertanto essi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, e cioè da quando l'importo ne è determinato e il pagamento non è, o non è più dilazionato da termine o da condizione, senza che in contrario rilevi che il debitore fosse impedito a pagare da sequestri o pignoramenti eseguiti sulle somme dovute, in quanto tale temporanea indisponibilità, estrinseca al credito, e come tale diversa dalla sua inesigibilità, derivante sempre da ragioni intrinseche, non fa venir meno il vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere le somme, quale che sia la ragione per cui esse rimangono presso di lui”*.

La mora è quindi un fatto che prevede la colpa, perlomeno in senso civilistico, del mancato adempimento dell'obbligazione restitutoria o perlomeno in una sua ritardata restituzione.

La convenuta però, allorquando entrò in amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, mai avrebbe potuto pagare i crediti oggi ceduti all'attrice pena la palese concretizzazione del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale. Appare allora davvero singolare che oggi possa essere rimproverato alla convenuta di non aver tenuto una condotta che la legge punisce con pesanti sanzioni penali.

Se così è, il monte capitale venne a scadenza nell'esatto momento in cui vi fu il decreto che ammetteva la convenuta all'amministrazione straordinaria (e ciò avvenne per espressa previsione di legge) così che ella mai avrebbe potuto adempiere.



Pertanto il capitale da restituire mai avrebbe potuto produrre alcun ulteriore interesse dopo quella data, né verso la procedura, e questo per espressa previsione di legge, né verso il debitore amministrato il quale si trovava in una situazione di incolpevole spossessamento del patrimonio e quindi nella impossibilità di fatto, prima ancora che giuridica, di adempiere anche nel caso in cui lo avesse voluto fare.

Poiché non può davvero sussistere alcun dubbio che nel caso di specie il debitore S.I.I.Z. non solo non abbia beneficiato di alcun ritardato pagamento dei suoi debiti, visto che la procedura di amministrazione straordinaria è durata quasi trent'anni, ma non ha neppure tratto alcun vantaggio da essersi trattenuto alcuna somma che semmai era nella disponibilità della procedura e certo non del debitore originario.

Anche questo motivo appalesa la manifesta infondatezza delle domande attoree. Le domande attoree sono poi infondate perché, non essendo maturato alcun interesse per le ragioni più sopra esposte, al momento dell'unica cessione che in questa causa risulta correttamente documentata ovvero quella di Unicredit, nulla vi era da cedere per essere stata la sorte capitale già interamente pagata sicché il contratto è nullo *ex* 1418 c.c. per mancanza dell'oggetto.

Quando venne stipulato il contratto di cessione di cui al doc. 3, 14/05/2008, era infatti già stato predisposto il IV piano di riparto (02/02/2007) sicché il contratto nulla può aver ceduto perché se il capitale era già stato pagato, dopo di quello in atti non si documentano ulteriori piani di riparto e la procedura ha pagato tutti i crediti ammessi, appare evidente che il contratto è nullo perché nulla ha trasferito né poteva trasferire alcunché poiché, come detto sopra, nelle more della procedura il maturare degli interessi era congelato.

In sostanza manca l'oggetto del contratto di cessione che non ha ceduto alcun credito.



L'ultima annotazione la merita l'interpretazione che l'attrice dà all'art. 120 L.F..

Essa ritiene che la norma consenta il maturare degli interessi perché è previsto che alla chiusura della procedura il creditore può utilizzare il credito ammesso e non integralmente soddisfatto per chiedere un decreto ingiuntivo.

Va però osservato che la norma presuppone che vi sia un credito rimasto insoddisfatto da far valere, ovviamente per la parte non soddisfatta, verso il debitore ritornato *in bonis*.

La deduzione sarebbe corretta se non fosse da un lato che ciò non vuole certo dire che quella parte non soddisfatta produca interessi anche nel corso della procedura in luogo di vedere una sospensione dall'inizio alla fine della procedura, dall'altro la procedura che ha coinvolto la convenuta si è chiusa con l'integrale pagamento dei debiti ammessi sicché, nel caso di specie, le domande attoree sono palesemente infondate non potendo *ex lege* residuare alcunché da chiedere ai sensi dell'art. 633 c.p.c. in forza di quanto ammesso al concordato.

Le domande attoree sono pertanto infondate e vanno rigettate.

In ragione della straordinaria complessità delle questioni giuridiche trattate nella presente causa e l'incertezza giurisprudenziale proposta all'attenzione di questo ufficio in tre cause pilota dall'esito incerto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a fronte del primo precedente che tale sentenza rappresenta per questo Giudice, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande attoree perché infondate;
- 2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio sussistendone gravi ed eccezionali ragioni anche a fronte della assenza di



precedenti specifici di questo Giudice e della controvertibilità delle questioni trattate;

3) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 3 maggio 2016.

Il Giudice

- Dott. Giorgio Bertola -

IL CASO.it

